





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

## ***F.I.TAV. - REGOLAMENTO SANITARIO***

### **SOMMARIO**

<u>Art.</u>	<u>Titolo</u>	<u>Pag.</u>
1.	Finalità	3
2.	Nomina soggetti responsabili – Requisiti richiesti	3
3.	Medico federale – Compiti	4
4.	Commissione medica federale – Composizione/compiti	4
5.	Medico sociale – Nomina/compiti	5
6.	Certificazione sanitaria obbligatoria	5
7.	Disposizioni	6
8.	Entrata in vigore	6

# FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

## REGOLAMENTO SANITARIO

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 1

#### Finalità

1. Il regolamento sanitario della FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO (*F.I.T.A.V.*) disciplina le esigenze specifiche del settore sanitario federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché delle normative e delle disposizioni del *CIO*, del Comitato olimpico nazionale italiano (*CONI*) e delle Federazioni internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.
2. Come condizione per l'affiliazione alla ISSF (International Shooting Sport Federation), la *F.I.T.A.V.* e tutti i suoi tesserati, atleti e personale, si impegnano a rispettare, senza eccezione alcuna, il Regolamento Antidoping ISSF. La *F.I.T.A.V.* si impegna al meglio delle proprie capacità a rispettare ed adempiere agli obblighi previsti all'art. 17 del Regolamento Antidoping ISSF e successive modifiche.

### ARTICOLO 2

#### Nomina soggetti responsabili – Requisiti richiesti

1. La *F.I.T.A.V.*, per le finalità di cui all'art. 1, si avvale dell'opera dei sotto indicati soggetti nominati dal Consiglio federale, che restano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico:
  - a) il medico federale;
  - b) la commissione medica federale;
  - c) i medici addetti alle squadre nazionali.
2. Il Medico Federale ed i componenti la Commissione Medica compreso il Presidente, vengono individuati tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti negli appositi "Albi" Regionali o tra i medici in possesso dell'attestato Ministeriale di cui all'art.8 della legge 1099/1971, o tra i medici iscritti alla F.M.S.I. ed avere una discreta conoscenza delle attività promosse e praticate dalla FITAV.



3. I soggetti di cui al comma 1., non devono aver subito provvedimenti di espulsioni o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o sanzioni per fatti di doping.
4. I componenti nominati dal Consiglio federale di cui al comma 1., restano in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico e sono automaticamente sciolti in caso di decadenza anticipata dello stesso.

### ARTICOLO 3 Medico federale – Compiti

1. Il medico federale è il responsabile dell'assistenza sanitaria degli atleti individuati e classificati *tiratori azzurri e d'interesse nazionale* per le discipline di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), dello statuto *F.I.T.A.V.*, e per quegli atleti di cui alle discipline della successiva lettera b), se chiamati a svolgere un'attività a livello internazionale:
  - nelle fasi della loro preparazione;
  - nelle competizioni a carattere nazionale e internazionale;
  - nei raduni e negli stages organizzati dalla Federazione,ed ha il compito di:
  - a) relazionare annualmente, o quando ne sia fatta richiesta, al Consiglio federale, alla commissione medica, al/ai commissario/i tecnico/i di cui all'art. 14, comma 17, lettera i), sesto capoverso dello statuto, sulle funzionalità fisico/motorie/funzionali degli atleti di cui sopra e sulla situazione sanitaria di carattere generale nell'ambito della Federazione;
  - b) partecipare alle riunioni predisposte dal/i commissario/i di cui al precedente punto a), in relazione a problematiche pertinenti;
  - c) promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping, in particolare per i *tiratori azzurri e d'interesse nazionale*;
  - d) disporre e verificare gli interventi necessari a favore dei *tiratori azzurri e d'interesse nazionale*;
  - d) fornire agli atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
  - e) coordinare anche attraverso periodiche riunioni, l'attività del/i medico/i addetto/i alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione delle squadre nazionali;
2. Il medico federale, presa conoscenza del calendario agonistico nazionale ed internazionale, previo accordo con il commissario tecnico di ogni disciplina, può proporre al Consiglio federale l'opportunità che per i *tiratori azzurri e d'interesse nazionale*, ove fosse ritenuto necessario, sia utilizzato personale parasanitario (massofisioterapista, biologo, psicologo, massaggiatore sportivo, preparatore atletico, ecc.) in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto.
3. Il presidente federale può invitare il medico federale ad assistere ai lavori del Consiglio federale, ogni qualvolta sono esaminati argomenti medico/sanitari.
4. Il medico federale è di diritto componente della Commissione medica federale.

### ARTICOLO 4 Commissione medica federale – Composizione/compiti

1. La Commissione medica federale è composta:
  - da quattro medici scelti dal Consiglio Federale tra i quali verranno nominati un Presidente ed un Segretario;
  - dal medico federale;





2. La Commissione medica federale:
  - a) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport e/o materie affini, con particolare riferimento alle discipline sportiva praticate dalla *F.I.T.A.V.*;
  - b) cura, in armonia con il medico federale, i rapporti con gli organismi sanitari del *CONI*, del *CIO* e delle *Federazioni internazionali* dai quali la *F.I.T.A.V.* è riconosciuta;
  - c) delinea, unitamente al medico federale, gli argomenti medico/sportivi qualificanti (fisiologia, traumatologia, prevenzione, ecc.) da trattare nei corsi di qualificazione per i vari organi della struttura federale;
  - d) esamina le problematiche mediche e medico/legali, su indicazione del medico federale, riguardanti in particolare i *tiratori azzurri* e d'*interesse nazionale*;
  - e) promuove, in accordo con i regolamenti della *F.M.S.I.* e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
  - f) fornisce consulenze su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
  - g) coordina l'attività del settore sanitario federale;
  - h) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio federale e/o dal medico federale.
  - i) predisporre e propone al Consiglio federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
  - l) esercita attività di controllo nel rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
  - m) propone e collabora in interventi federali di formazione e aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione.
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione medica può avvalersi di consulenti specialisti in discipline biologiche e medico correlate.
4. La Commissione deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta lo stesso, o il presidente federale, lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta il medico federale.
5. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
4. Il Presidente federale può invitare il Presidente della Commissione medica ad assistere ai lavori del Consiglio federale in relazione a specifiche problematiche.

## ARTICOLO 5

### Medico sociale – Nomina/compiti

1. Il Medico sociale è nominato dal Consiglio direttivo della società/associazione affiliata, e scelto preferibilmente tra gli specialisti in Medicina dello Sport o tra gli iscritti alla *F.M.S.I.*
2. Il medico sociale:
  - a) vigila, in stretta collaborazione col Presidente della società/associazione, sull'osservanza delle leggi dello stato e della regione relative alla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
  - b) si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati *F.I.T.A.V.* della propria società/associazione.

## ARTICOLO 6

### Certificazione sanitaria obbligatoria

1. Il *tiratore azzurro* e/o d'*interesse nazionale* deve consegnare al medico federale, all'inizio di ogni anno, l'originale della certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica. Gli

accertamenti previsti sono quelli di cui alla tabella "A" allegata al Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 (*Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica*) e successive modifiche e integrazioni.

2. Il *tiratore azzurro e/o d'interesse nazionale*, a seguito di diretta convocazione, deve sottoporsi alle visite programmate presso l'*Istituto di scienze dello sport* del *CONI* per una

completa valutazione medico/sportiva. Tali visite sono indipendenti da quella annuale obbligatoria di cui al comma 1.

L'età minima di accesso all'attività agonistica per il *tiratore azzurro e/o d'interesse nazionale* appartenente alle categorie di eccellenza e/o di prima, è determinata in 13 anni solari.

L'inadempienza alle citate norme comporta la decadenza immediata del riconoscimento di *tiratore azzurro e/o d'interesse nazionale*.

3. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della *F.I.T.A.V.*, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

I Presidenti delle Società devono vigilare sul rispetto di tali normative.

## **ARTICOLO 7**

### **Disposizioni**

1. I soggetti di cui al comma 1, dell'art. 2, obbligatoriamente:
  - devono documentare l'iscrizione al rispettivo Albo professionale, se esistente;
  - sono tenuti al rispetto dello statuto e delle norme federali;
  - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
  - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

## **ARTICOLO 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta nazionale del *CONI*.

\*\*\*\*\*